



COMUNE DI CINAGLIO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 26.06.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero *vista l'emergenza Coronavirus, viene convocato per via telematica, in seduta straordinaria previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa*, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MINISCALCO FLAVIO - Sindaco	Sì
2. GUIDICINI BENEDETTA MARIA ROSARIA - Consigliere	Sì
3. FERRERO EMANUELA - Consigliere	Sì
4. CORREA LAURA SILVINA - Consigliere	Sì
5. MOLINO PAOLA - Vice Sindaco	Sì
6. RAIMONDO CLAUDIO - Consigliere	Giust.
7. VERGNANO MARIA LUISA - Consigliere	Sì
8. GIAMPALMO CONCETTA - Consigliere	No
9. BERTUCCI ROBERTO - Consigliere	Giust.
10. GIUZIO MICHELE - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BERNARDO Dott. Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MINISCALCO FLAVIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO CHE:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

VISTO il Regolamento Comunale IUC per la parte (Tari) approvato con D.C.C. n. 03 del 05/04/2014;

EVIDENZIATO CHE, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l’anno 2020, dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;

CONSIDERATO altresì che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Cinaglio nel Consorzio C.B.R.A.;

CONSIDERATO che l’articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

CONSIDERATO che l’articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha differito suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

CONSIDERATO che l’articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in

fase di prima introduzione dell'operato regolatorio di ARERA sia per l'emergenza epidemiologica COVID-19, per cui "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

CONSIDERATO opportuno e vantaggioso l'utilizzo di tale regime derogatorio poiché:

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull'ammontare complessivamente dovuto per l'anno 2020;
- Si evita, per effetto dell'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;
- Si procrastina il termine per l'approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;

CONSIDERATO che si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2019, che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

TENUTO CONTO CHE i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell'IMU alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto in 4 rate di versamento della TARI per l'anno 2020, data anche l'eccezionalità dell'esercizio, nel seguente modo:

- prima rata scadenza 31 Luglio 2020
- seconda rata scadenza 30 Settembre 2020
- terza rata scadenza 31 Ottobre 2020
- quarta rata 30 Novembre
- unica soluzione coincidente con seconda rata

CONSIDERATO INOLTRE CHE, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di tempo definito dall'emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo temporale;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura che si prevede per l'anno 2020 in relazione a predette attività;

VISTO il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali e non ubicate sul territorio dell'ente;

STIMATO opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. n. 147/2013, per cui "La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso."

STIMATO che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto complessivamente stimato in circa 400 euro;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei Servizi competenti;

ACQUISITO altresì il parere dell'organo di Revisione Economico - Contabile in data 18 Giugno 2020, prot. nr. 989

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/03/2019, che si allegano alla presente.

2. **DI DEMANDARE** l'approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020.
3. **DI DEMANDARE** successivamente all'approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio derivante dall'applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera ARERA 443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023.
4. **DI APPROVARE** le seguenti scadenze TARI per l'anno 2020:
 - prima rata scadenza **31 Luglio 2020**
 - seconda rata scadenza **30 Settembre 2020**
 - terza rata scadenza **31 Ottobre 2020**
 - quarta rata **30 Novembre**
 - **unica soluzione coincidente con seconda rata**
5. **DI RICONOSCERE** alle utenze non, che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M. e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione pari al 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo solo per l'anno di imposta TARI 2020, tenuto conto anche della crisi economica in atto.
6. **DI DARE ATTO CHE** saranno a carico dell'Ente le somme non introitate per l'agevolazione di cui sopra, quantificabile in circa € 400,00 e che saranno previste in apposito capitolo di spesa al Bilancio 2020/2022.
7. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: favorevoli 7 (sette), astenuti //, contrari//, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
MINISCALCO FLAVIO

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01 Luglio 2020 al 16 Luglio 2020 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cinaglio, lì 01 Luglio 2020

Il Responsabile Amministrativo
PAVIA Valentina

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VACCARO Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

1 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

2 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-giu-2020 per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo